

## **Differenza tra affidamento ( legge 184\83 e ss) e tutela ( codice civile artt. 343 e ss.)**

L'**affidamento familiare** è una forma di **aiuto** non solo al minore ma anche alla sua **famiglia d'origine (se, ovviamente, presente), avendo lo scopo** ha lo scopo di far crescere il minore (temporaneamente) in un ambiente familiare ed evitando il suo inserimento in comunità.

L'art. 4 della legge 184 del 1983 disciplina l'istituto dell'affidamento familiare; obiettivo è supportare situazioni d'indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale, che ostacolano la normo-crescita del minore alla propria famiglia, le volte nelle quali questa non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore.

**L'autorità giudiziaria che rende esecutivo il provvedimento di affidamento, con decreto, è il giudice tutelare.**

L'affidamento può essere disposto dal **servizio sociale locale previo consenso dei genitori o del tutore. Questo tipo di affido è** definito anche "consensuale", non può durare più di due anni ed è reso esecutivo dal giudice tutelare, che, se lo ritiene necessario, può richiedere alla magistratura minorile l'assunzione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. L'affidamento può essere disposto **a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni**, quando non c'è il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore ed il provvedimento è ritenuto necessario nell'interesse del minore

L'affidatario esercita *ordinari* poteri connessi con la potestà genitoriale sia per l'istituzione scolastica che in relazione del minore con le autorità sanitarie; **ove nominato il tutore, l'affidatario tiene conto** di quanto da lui indicato e prescritto dall'autorità affidante .

## Tutela

Il compito del tutore è curare e proteggere il minore, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per gli atti straordinari necessita il consenso del Giudice Tutelare o del T.M a seconda dei casi (artt. 374 e 375 c.c.).

La nomina del tutore sulla base di quanto disposto dal Codice civile spetta al Giudice Tutelare presso i Tribunali circondariali e, in alcuni casi e in via provvisoria, al Tribunale per i Minorenni. Il Giudice Tutelare affianca il tutore in tutti gli atti più importanti. **Le funzioni del tutore sono previste** all' art. 357 c.c., secondo il quale: “ Il Tutore ha la cura della persona del minore. Lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni” (anche per mezzo di azioni legali od operazioni patrimoniali). Importanti modifiche sono state inserite nella materia dei minori stranieri non accompagnati dalla legge 47\2017. **Alla luce di detta norma,** infatti, la nomina del tutore *e gli altri provvedimenti relativi alla tutela* **sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato**

NB Per quanto riguarda la nomina dei tutori per i minori stranieri non accompagnati il decreto legislativo 142\2015 all'art 19 co 5 dispone che il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.